



COMUNE DI BUSCEMI

Libero Consorzio di Siracusa

REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 4 del 28.03.2014

ART. 1

COMPENSAZIONE RELATIVA A TRIBUTI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Ai fini di cui al precedente comma 1:

- a) è consentita la compensazione del credito maturato su qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'Ufficio Tributi una comunicazione, entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine di versamento, redatta su modello predisposto dal Comune, e allegato al presente regolamento, dalla quale risultano:
 - 1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità a cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - 2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità a cui si riferiscono nonché distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
- b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
- c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- d) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo;

Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del Codice Civile al soggetto debitore di un'entrata tributaria Comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, o sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente, di una somma maturata su un tributo comunale, che non si avvale della facoltà e entro i termini di cui ai commi precedenti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito e informato che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni del termine fissato per il versamento, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario. L'Ufficio Ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo di credito.

ART. 2

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Ai sensi dell'art. 1241 ess. del Codice Civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito di tutte le entrate comunali.

L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene a lordo delle compensazioni effettuati in termini di cassa.

Al soggetto debitore di un'entrata comunale, che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una qualsiasi somma, anche finanziata da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.

L'Ufficio Ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo di credito.
La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore.

ART. 3

MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE

L'allegato modulo di richiesta compensazione è approvato per la prima volta con il presente regolamento. Successivamente potrà essere modificato con determinazione del competente Responsabile del Servizio.

ART. 4

DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

ALLEGATO

MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI RELATIVI A
TRIBUTI COMUNALI

I sottoscritt _____ nato il _____ a
_____ e residente in _____ Via/Piazza
_____ n. _____ tel. n. _____ in
qualità _____ della ditta _____

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:

Natura del credito	Importo	Periodo di riferimento

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI: _____

Natura del credito	Importo	Periodo di riferimento

CHIEDE

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 1 del **REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI** approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Buscemi, li _____

In Fede
